



IPOTESI DI PIATTAFORMA

PER IL RINNOVO DEL CCNL DELLE AZIENDE ARTIGIANE DEI SETTORI METALMECCANICO, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI E DELLE IMPRESE ODONTOTECNICHE

Il coordinamento nazionale artigiani della Fiom-Cgil ha definito le proposte rivendicative per realizzare il rinnovo del Contratto nazionale delle aziende artigiane dei settori metalmeccanico, installazioni di impianti, orafi, argentieri e affini e delle imprese odontotecniche per il triennio 2013-2015. Nei prossimi giorni e fino al 17 maggio si svolgerà una diffusa informazione e consultazione attraverso una campagna di assemblee nelle aziende artigiane e a livello territoriale in cui la piattaforma sarà sottoposta alla valutazione e al consenso tramite voto delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle aziende artigiane metalmeccaniche.

La piattaforma della Fiom propone:

- un rinnovo unitario del Contratto nazionale per il periodo 2013-2015;
- un percorso democratico con la validazione, tramite il voto delle lavoratrici e dei lavoratori, dell'ipotesi di accordo;
- la salvaguardia dell'occupazione e il contrasto ai licenziamenti con il ricorso a tutti gli strumenti alternativi, compreso i contratti di solidarietà;
- l'attuazione del «fondo di solidarietà» previsto dall'attuale legislazione per i settori non coperti dalla cassa integrazione;
- la costituzione, per i metalmeccanici artigiani, di un fondo di categoria per poter assicurare ai lavoratori la tutela del reddito in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;
- un incremento salariale medio di 143 euro – al 4° e 3° livello – a titolo di salvaguardia e valorizzazione delle retribuzioni;
- una erogazione annua aggiuntiva, come elemento perequativo, per i lavoratori che non svolgono la contrattazione regionale;
- la definizione, nel testo contrattuale, di una norma che renda certa ed esigibile per tutti i lavoratori l'anticipazione delle prestazioni Inail in caso di infortunio sul lavoro;
- il trattamento economico per malattia degli apprendisti assunti prima del 16 giugno 2011, così come previsto dal Ccnl rispettivamente per gli operai, per gli impiegati e per gli apprendisti assunti dopo il 16 giugno 2011;
- la corresponsione del 100% della retribuzione dal 1° giorno di malattia, anche per malattie inferiori a 7 giorni;
- la regolamentazione e il miglioramento, nel Ccnl, della nuova normativa di legge sull'apprendistato per salvaguardare e allargare i diritti, la formazione, il salario e l'inquadramento delle lavoratrici e dei lavoratori apprendisti;
- la definizione di una quota contrattuale per i lavoratori non iscritti.

La piattaforma della Fiom, nel rapporto con le altre organizzazioni sindacali e nel confronto con le associazioni delle imprese artigiane, vuole **affrontare la gravissima crisi che colpisce le lavoratrici e i lavoratori** mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro e l'esistenza stessa di molte imprese.

Si propone di **rafforzare il ruolo del contratto nazionale per difendere le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e per chiedere al governo una nuova e diversa politica industriale per lo sviluppo e il sostegno al settore artigiano in materia di investimenti, credito, difesa e sostegno all'occupazione, formazione.**

Roma, 8 aprile 2013

PREMESSA

Il vigente Ccnl è stato stipulato unitariamente lo scorso 16 giugno 2011. La Fiom-Cgil propone di procedere al rinnovo del Ccnl in vigore per il periodo 2013-2015 con tutte le parti stipulanti sulla base delle regole di cui all'articolo 4 del ccnl in vigore.

DEMOCRAZIA, RAPPRESENTANZA, VALIDITÀ ED EFFETTIVITÀ DEL CCNL

- Si propone di prevedere che:
- la validità e l'efficacia del Contratto nazionale sia sancita, oltreché dalla sottoscrizione di organizzazioni sindacali che rappresentino per numero di voti e iscritti la maggioranza della rappresentanza certificata nella categoria, dal pronunciamento – tramite voto referendario – delle lavoratrici e dei lavoratori;
 - tale diritto di espressione di voto, in caso di diverse valutazioni, sia realizzabile su richiesta di una delle organizzazioni sindacali e/o, se richiesto, con raccolta di firme certificate del 5% delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

AVANZIAMO LE SEGUENTI RICHIESTE RIVENDICATIVE.

1. POLITICA INDUSTRIALE, BLOCCO DEI LICENZIAMENTI, ESTENSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

La gravissima crisi finanziaria, economica e sociale che dal 2008 investe il sistema manifatturiero italiano colpisce il settore dell'artigianato metalmeccanico mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro e l'esistenza stessa di molte imprese.

Si richiede di definire in modo congiunto, anche attraverso l'attivazione degli osservatori, proposte in materia di politica industriale per lo sviluppo e il sostegno del settore, in materia di investimenti e credito, di trasparenza dei mercati, di difesa dell'occupazione, di formazione, da sottoporre all'attenzione del governo anche avanzando la richiesta di istituire uno specifico tavolo di confronto al ministero dello Sviluppo economico che veda il coinvolgimento anche delle Regioni.

In questa situazione è prioritaria la salvaguardia dell'occupazione e il mantenimento dei siti produttivi, contrastando i licenziamenti e salvaguardando le professionalità che rappresentano una risorsa prioritaria e indispensabile per la competitività delle imprese artigiane in tutti i settori del comparto metalmeccanico. Al fine di produrre il blocco dei licenziamenti almeno per il triennio 2013-2015 per tutte le tipologie contrattuali e il sostegno a nuova occupazione si richiede l'impegno a utilizzare tutti gli strumenti alternativi disponibili sperimentando anche il ricorso alla solidarietà.

La dimensione e il prolungarsi della crisi dal 2008 a oggi ha messo a nudo limiti e inadeguatezze del sistema di protezione sociale in essere e delle forme di sostegno al reddito a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane. L'attuale sistema bilaterale e gli ammortizzatori in deroga in essere, i cui trattamenti sono differenziati per regioni e erogati in funzione della disponibilità delle risorse, non hanno garantito una adeguata e tempestiva risposta ai bisogni e alle esigenze di tutela minima del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori.

L'Accordo interconfederale del 30 novembre 2012 ha definito per il settore artigiano, non coperto dalla normativa in materia di integrazione salariale, di dare attuazione al «fondo di solidarietà bilaterale alternativo» di cui all'articolo 3, comma 14, della Legge n. 92/2012, con l'obiettivo di prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori la tutela del reddito in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e garantire, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, l'erogazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl).

Gli accordi confederali e i contratti collettivi devono definire (come previsto dal comma 15, articolo 3, Legge 92/2012) un'aliquota di contribuzione ordinaria e le tipologie di prestazioni.

In tale ambito si richiede di:

- definire nel Ccnl del settore metalmeccanico una quota di contribuzione finalizzata alla costituzione di un fondo di categoria per la tutela del reddito dei lavoratori in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

2. SALARIO

Si richiede di incrementare i minimi contrattuali per il periodo 2013-2015, a titolo di salvaguardia e valorizzazione delle retribuzioni, per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori nella misura prevista dalla seguente tabella:

Livelli	euro
6° e 5°	130
4° e 3°	143
2°b	150
2°	158
1°	170

Si richiede di definire un elemento perequativo, sotto forma di Edr non assorbibile, per le lavoratrici e i lavoratori non interessati dalla contrattazione regionale.

3. DIRITTI

Si richiede che per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, così come avviene per il trattamento economico di malattia, sia posto a carico dell'azienda l'anticipo delle indennità corrisposte al lavoratore assente; di conseguenza l'azienda, a compensazione delle anticipazioni così effettuate, dovrà richiedere la liquidazione degli importi delle prestazioni di competenza dell'Ente assicurativo direttamente allo stesso.

Si chiede per tutti gli apprendisti il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato antecedentemente il 16 giugno 2011, l'estensione del trattamento economico per malattia e infortunio previsto dall'articolo 15 della «regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante» del Ccnl.

Si chiede la corresponsione fino al 100% della retribuzione netta, di fatto, fin dal primo giorno anche in caso di malattia di durata inferiore a 7 giorni, anche avendo a riferimento esperienze definite nella contrattazione regionale.

4. MERCATO DEL LAVORO

Apprendistato professionalizzante Premessa

- L'istituto dell'apprendistato è stato ridefinito con il Decreto legislativo n. 167/2011 e con le successive modifiche introdotte dalla Legge 92/2012,
- il 25 aprile 2012 è scaduto il periodo previsto dalla vigente legislazione per la disciplina transitoria,
- la disciplina transitoria è stata prorogata con Accordo interconfederale il 3 maggio 2012, con efficacia transitoria e comunque sussidiaria e cedevole della contrattazione collettiva nazionale di categoria,
- il 20 dicembre 2012 Fim, Fiom e Uilm hanno sottoscritto un accordo per la proroga della disciplina transitoria dell'Accordo interconfederale fino al 30 aprile 2013.

In tale ambito si richiede di:

- definire che l'apprendistato professionalizzante è un contratto di

lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali,

- escludere la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e di definire la durata minima del contratto di apprendistato non inferiore a dodici mesi,
- introdurre nel Ccnl la condizione che, per poter assumere nuovi apprendisti, almeno il 50% degli apprendisti alle dipendenze dell'impresa da 36 mesi prosegua il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, definendo, nel Ccnl, la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato, a far data dalla data di costituzione del rapporto di lavoro, degli apprendisti assunti in violazione delle percentuali,
- stabilire il rapporto massimo di 1 apprendista assumibile ogni 1 dipendente qualificato,
- prevedere la validità e la causale formativa del contratto attraverso la forma scritta, nei suoi dati essenziali, dalla data di assunzione, salvo il piano formativo individuale che può essere definito nel dettaglio nei 30 giorni successivi,
- escludere l'applicazione della disciplina dell'apprendistato durante il periodo di preavviso,
- prevedere modalità di recesso, durante il periodo in cui sussiste l'obbligo formativo e a prescindere dalla giusta causa o giustificato motivo, a tutela del rischio, per il lavoratore, di azione risarcitorie del datore di lavoro,
- prevedere la prosecuzione «come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato» se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, al termine della formazione,
- confermare l'attuale durata di 120 ore/anno della formazione, individuando le modalità di erogazione in rapporto all'obbligo di una formazione esterna all'azienda e all'offerta formativa pubblica delle regioni finalizzata all'acquisizione di competenze di base, e individuando le modalità di certificazione delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino.

Durata

Si chiede di definire la durata massima dell'apprendistato professionalizzante sulle base delle seguenti misure e in relazione alla qualifica da raggiungere:

settore metalmeccanico e installazione impianti

1° gruppo (cat. 1-2-2bis-3) durata 5 anni
2° gruppo (cat. 4-5) durata 4 anni

settore odontotecnico

1° gruppo (cat. 1-2-2bis-3) durata 5 anni
2° gruppo (cat. 4-5) durata 4 anni

settore orafo, argentiero ed affini

1° gruppo (cat. 1-2-2bis-3) durata 5 anni
2° gruppo (cat. 4-5) durata 4 anni

Progressione della retribuzione

Per tutti i settori si chiede di definire una nuova progressione della retribuzione, sulla base delle durate massime dell'apprendistato professionalizzante, nelle seguenti percentuali:

per il 1° gruppo:

- primo e secondo semestre pari al 70%
- terzo e quarto semestre pari al 78%
- quinto e sesto semestre pari all'85%
- settimo e ottavo semestre pari al 95%
- nono e decimo semestre pari al 100%

per il 2° gruppo:

- primo e secondo semestre pari al 70%
- terzo e quarto semestre pari all'80%
- quinto e sesto semestre pari al 90%
- settimo e ottavo semestre pari al 100%

QUOTA CONTRATTO

Si richiede di definire, attraverso delega in positivo, una quota contratto per le lavoratrici e i lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale.

Roma, 8 aprile 2013

